

COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì – Cesena

REGOLAMENTO

**PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
E PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1:	Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente	pag. 5
Articolo 2:	Ambito e scopo del regolamento	pag. 5
Articolo 3:	Entrate tributarie comunali	pag. 6
Articolo 4:	Aliquote e tariffe	pag. 6
Articolo 5:	Agevolazioni tributarie	pag. 6

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Capo I: DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 6:	Dichiarazione tributaria	pag. 7
Articolo 7:	Il funzionario responsabile del tributo	pag. 7
Articolo 8:	Attività di controllo	pag. 8
Articolo 9:	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	pag. 8
Articolo 10:	Rapporti con il contribuente	pag. 8

Capo II: DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 11:	Oggetto	pag. 9
Articolo 12:	Presentazione dell'istanza dell'interpello	pag. 9
Articolo 13:	Istanza di interpello	pag. 9
Articolo 14:	Adempimenti del Comune	pag. 10
Articolo 15:	Efficacia della risposta all'istanza di interpello	pag. 10

Capo III: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 16:	Avviso di accertamento	pag. 11
Articolo 17:	Notificazione	pag. 11

TITOLO III STRUMENTI DEFLATTIVI E CONTENZIOSO

CAPO I: ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 18:	Ambito di applicazione dell'istituto	pag. 12
Articolo 19:	Attivazione del procedimento di definizione	pag. 12
Articolo 20:	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale	pag. 12
Articolo 21:	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 13
Articolo 22:	Effetti dell'invito al contraddittorio	pag. 13
Articolo 23:	Atto di accertamento con adesione	pag. 14
Articolo 24:	Perfezionamento della definizione	pag. 14
Articolo 25:	Effetti della definizione	pag. 14
Articolo 26:	Acquiescenza	pag. 14

CAPO II: AUTOTUTELA

Articolo 27:	Autotutela	pag. 15
--------------	------------	---------

CAPO III: CONTENZIOSO, RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 28:	Contenzioso tributario	pag. 16
Articolo 29:	Oggetto del reclamo	pag. 16
Articolo 30:	Effetti	pag. 16
Articolo 31:	Competenza	pag. 17
Articolo 32:	Valutazione	pag. 17
Articolo 33:	Perfezionamento e sanzioni	pag. 17

TITOLO IV RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 34:	Riscossione	pag. 18
Articolo 35:	Compensazione e accollo	pag. 18
Articolo 36:	Dilazioni di pagamento	pag. 19
Articolo 37:	Rimborsi	pag. 20
Articolo 38:	Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi	pag. 20
Articolo 39:	Interessi	pag. 20

TITOLO V SANZIONI

Articolo 40:	Graduazione delle sanzioni	pag. 21
Articolo 41:	Cause di non punibilità	pag. 21
Articolo 42:	Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni	pag. 21

TITOLO VI

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 43:	Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso	pag. 22
Articolo 44:	Applicazione del ravvedimento operoso	pag. 22
Articolo 45:	Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso	pag. 22
Articolo 46:	Misura delle sanzioni ridotte	pag. 23
Articolo 47:	Calcolo del ravvedimento operoso	pag. 23

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48:	Norme finali e transitorie	pag. 24
--------------	----------------------------	---------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.

2. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l’oggetto del titolo del provvedimento medesimo.

3. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 2

Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell’osservanza dei principi dettati dallo “Statuto dei diritti del Contribuente”.

3. Il contribuente può rivolgersi all’ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l’istituto dell’interpello o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.

4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente regolamento.

5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 3

Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente provvedimento.

2. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente Regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4

Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

2. Le aliquote, le detrazioni e le tariffe delle entrate tributarie sono determinate dall'organo espressamente individuato dalla legge, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla normativa. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote, detrazioni e tariffe deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote, le detrazioni e le tariffe applicate per l'anno precedente.

Art. 5

Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

3. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.

4. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati di qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena l'esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Capo I – DENUNCE E CONTROLLI

Art. 6 Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione deve essere redatta su modello conforme a quello stabilito per legge, in mancanza di un modello ministeriale dovrà essere utilizzato quello predisposto dall'Ente. Le dichiarazioni redatte su modello difforme da quello del presente comma saranno considerate omesse, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative di legge per i casi di omessa dichiarazione.

3. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro i termini di legge e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 7 Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente, reputato idoneo, per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui prospetti riepilogativi relativi alle procedure di riscossione coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario;
- h) compie ogni altra attività, comunque disposta dalla legge e dai regolamenti, relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 8

Attività di controllo

1. Il responsabile dell'ufficio provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Il Comune può attribuire al personale dell'Ufficio Tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tale fine, in relazione al disposto del comma 1091 dell'art.1 della Legge n.145/2018 in questo Comune è istituito e disciplinato con apposito e separato regolamento, un fondo speciale finalizzato al potenziamento del Servizio Tributi Comunale.

3. In ogni caso, il programma annuale delle attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad eventuali indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere il provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento, il funzionario responsabile informa il Segretario comunale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi ed, all'occorrenza, avvia procedimenti disciplinari.

Art. 10

Rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'ufficio tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

2. L'ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni.

CAPO II

DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 11

Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997, dell'art.11 della Legge 212/2000, degli artt.2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs.156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo art.11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Gambettola.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Art. 12

Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 13

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 14

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Gambettola.

Art. 15

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Capo III – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 16

Avviso di accertamento

1 Gli atti o avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal presente regolamento e dagli

eventuali regolamenti locali specifici del tributo.

2. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

- a) procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o tardivi versamenti;
- b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione e nel caso di omessi versamenti;
- c) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

3. Gli avvisi di accertamento, nonché di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e successive modificazioni, devono essere notificati al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.

4. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 17

Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per la legge devono essere notificati al contribuente, se effettuata direttamente dall'ufficio comunale a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve avvenire con plico sigillato al fine di garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario. In tal caso, qualora il contribuente sia interessato da più provvedimenti, è ammesso l'invio degli stessi in un unico plico, con l'obbligo, per l'ufficio di riportare sulla busta e sulla cartolina di raccomandata A/R i numeri di protocollo degli avvisi notificati.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume, di fatto, la qualifica di messo notificatore.

3. Sono ripetibili le spese di notifica degli atti impositivi, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni a carico dei destinatari degli atti stessi. L'ammontare delle spese di notifica ripetibile è quello fissato con D.M. 8 gennaio 2001 Ministero delle Finanze e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il plico postale, con cui si procede alla notifica, contenga più provvedimenti, il recupero delle suddette spese avverrà una sola volta, come se il plico contenesse un unico provvedimento.

4. Non sono ripetibili le spese per la notifica degli atti istruttori ed amministrativi alla cui emanazione il comune è tenuto su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

5. Le spese di cui al comma 3 sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

TITOLO III

STRUMENTI DEFLATTIVI E CONTENZIOSO

CAPO I: ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 18

Ambito di applicazione dell'istituto

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art.50 della legge 449/1997 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e dal D.L. 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n.2, in quanto compatibili.

E' improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso al fine di instaurare un rapporto con il contribuente

2. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto od in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi od infondati.

6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 19

Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 20

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il Funzionario responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica almeno 30 giorni prima della data fissata per il contraddittorio. La lettera invito dovrà contenere:

- le maggiori imposte, ritenute, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- la data ed il luogo di comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. La possibilità di definire la controversia attraverso l'adesione agli inviti non preclude la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'accertamento con adesione, presentandosi al contraddittorio.

3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per

consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

4. Le richieste di chiarimenti agli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 21

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 28, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini di impugnazione.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

Art. 22

Effetti dell'invito al contraddittorio

1. La mancata adesione agli inviti al contraddittorio e l'eventuale e successiva mancata comparizione del contribuente, nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'avviso, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 23

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 24

Perfezionamento della definizione

1. L'adesione agli inviti è facoltativa e dipende dall'analisi effettuata dal contribuente in merito alla convenienza di potere ottenere:

- a) in caso di adesione all'invito al contraddittorio, la riduzione ad un sesto del minimo delle sanzioni;
- b) in caso di accertamento con adesione, la possibile diminuzione della base imponibile e la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo.

2. Qualora il contribuente presti la propria adesione ai rilievi contenuti nell'invito al contraddittorio, questa si perfeziona con la comunicazione di adesione e il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione/contraddittorio.

3. Nel caso in cui il contribuente decida di presentarsi al contraddittorio, la definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Art. 25

Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 24, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'art. 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali, ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 26

Acquiescenza

1. Qualora venga emesso un avviso di accertamento, che abbia per oggetto fattispecie potenzialmente definibili con accertamento con adesione o con la preventiva adesione agli inviti al contraddittorio, il contribuente può beneficiare, in caso di acquiescenza all'avviso di accertamento, della riduzione delle sanzioni nella misura di un terzo dell'irrogato.

CAPO II: AUTOTUTELA

Art. 27

Autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento, in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico o di calcolo nell'accertamento del tributo;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso soggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

CAPO III: CONTENZIOSO, RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 28

Contenzioso tributario

1. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data della notifica entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui ai successivi articoli del presente Capo.

3. Spetta al funzionario responsabile del tributo proporre alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio, predisporre le memorie difensive e quant'altro necessiti, nonché proporre tutti gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D.Lgs. 546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire il contenzioso.

4. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco quale rappresentante legale dell'ente, previa autorizzazione della Giunta Comunale.

5. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella costituzione in giudizio, il Comune è di norma rappresentato dal funzionario responsabile del tributo o altro, delegato dal Sindaco.

Art. 29

Oggetto del reclamo

1. Il reclamo, introdotto dal D.Lgs. 156/2015, non è atto diverso dal ricorso ma è il ricorso stesso che assume valore di reclamo e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Gambettola nei limiti di valore indicato al successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'art.17 bis del D.Lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art.12, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 30

Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) l'ufficio competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) il responsabile del procedimento,
- d) il funzionario responsabile all'adozione dell'atto finale;
- e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono

sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

Art. 31 Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/1992 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 32 Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della protesta;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.



Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 33 Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie,

previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi del successivo art. 36 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 48 rate mensili di pari importo o in un massimo di 60 rate mensili se le somme dovute superano i 50.000,00 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine del versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

TITOLO IV RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 34 Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al soggetto appositamente individuato dall'Ente, il quale lo effettua con le procedure previste dalla legge.

4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 35 Compensazione e acollo

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono.

2. Il contribuente, entro il termine di scadenza per il versamento del tributo, in autotassazione o a seguito di provvedimento di accertamento in violazione, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze, di versamento del medesimo tributo, relative all'anno in corso o ad anni precedenti.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine massimo 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione, su modulo a tal fine predisposto, contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto e il suo ammontare o gli estremi del provvedimento di accertamento con il relativo importo comprensivo di eventuali sanzioni, interessi e altre spese, al lordo della compensazione;
- il credito tributario, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 del Codice Civile che è stato

riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente documentato dagli estremi del provvedimento di rimborso;

- l'eventuale residuo debito o credito;
- le modalità di recupero dell'eventuale credito residuo.

4. Qualora dalla compensazione derivi un residuo debito, questo dovrà essere versato entro i termini di pagamento dell'obbligazione tributaria, parzialmente compensata. Se, viceversa, dalla compensazione deriva un residuo credito, questo verrà rimborsato con le modalità indicate dal contribuente.

5. La compensazione non è ammessa:

- fra tributi diversi;
- nell'ipotesi in cui sia stata attivata la riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale.

6. Sono, altresì, esclusi dalla compensazione i tributi gestiti da soggetti diversi, nonché canoni, tariffe, rette e corrispettivi od altre entrate di natura non tributaria.

7. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Art. 36 Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- a) l'importo minimo al disotto del quale non si procede a dilazione è pari ad euro 250,00;
- b) per importi da euro 251,00 ad euro 1.500,00 è consentita dilazione fino a 12 rate mensili senza fidejussione;
- c) per importi da euro 1.501,00 ad euro 5.000,00 è consentita dilazione fino a 24 rate mensili senza fidejussione;
- d) è consentita dilazione oltre 24 mesi fino a 48 mesi per qualsiasi importo con fidejussione;
- e) oltre 48 mesi fino a 60 mesi è consentita dilazione per importi superiori a 50.000,00 euro con fidejussione.

2. Le concessioni delle dilazioni sono subordinate:

- all'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, prevista dai precedenti punti d) ed e) rilasciata, ai sensi dell'art. 38 bis del DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo, che dovrà avere la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentata di un semestre.

3. Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi, a partire dalla seconda rata, nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;

4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà da parte del richiedente.

5. Il beneficio della rateizzazione decade automaticamente in caso di mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive. L'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

6. Il mancato versamento di una rata (ad eccezione della prima) non determina la decadenza automatica del beneficio, se effettuato unitamente alla rata successiva entro la scadenza di quest'ultima, ma è causa di risoluzione in caso di recidiva.

7. E' possibile richiedere la dilazione di pagamento di più atti contemporaneamente,

purché tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione per ciascun tributo.

Art. 37 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto della restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. L'Amministrazione può richiedere al contribuente, concedendogli un congruo termine mai inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta, di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento del credito.

4. Entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenere risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Art. 38 **Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi**

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi.

2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per singola entrata e per singola annualità:

a.	IMU	€ 2,07
b.	TASI	€ 2,07
c.	Imposta Comunale sugli Immobili	€ 2,07
d.	Imposta sulla pubblicità	€ 2,07
e.	Diritti Pubbliche Affissioni	€ 2,07
f.	TOSAP permanente	€ 2,07
g.	TOSAP temporanea	€ 1,00

3. Non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 12 per anno solare.

Art. 39 **Interessi**

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi comunali, sono dovuti nella stessa misura del tasso di interesse legale, fissato ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO V SANZIONI

Art. 40 Graduazione delle sanzioni

1. Il funzionario responsabile del tributo determina le sanzioni tributarie ed amministrative fissandone l'importo tra i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazione, tenuto conto dei criteri di determinazione stabiliti dalla legge.
2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi, e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili).

Art. 41 Cause di non punibilità

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune o siano comunque conseguenti ad errate verifiche del Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante, ma solo al recupero del tributo per tutti gli anni consentiti dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza debito di imposta. Non sono considerate tali, e sono quindi sanzionabili, l'omissione della dichiarazione o denuncia, anche se il contribuente ha corrisposto il tributo nella misura dovuta, e la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonché l'omessa restituzione di questionari o la restituzione dei medesimi, non compilati.

Art. 42 Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19.

TITOLO VI

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 43

Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente titolo, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
 - a. Imposta Municipale Propria (IMU),
 - b. Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
 - c. Tributo sui rifiuti (TARES, TARI),
 - d. Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 44

Applicazione del ravvedimento operoso

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello/bollettino di pagamento.
2. Per il tributo sui rifiuti (TARI) per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio deve essere richiesto all'ufficio tributi.

Art. 45

Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
 - b. violazioni relative a parziali versamenti,
 - c. violazioni per omessa/infedele dichiarazione

Art. 46

Misura delle sanzioni ridotte

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

a) OMESSO VERSAMENTO

- Ravvedimento sprint:

- per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

- Ravvedimento breve :

- per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;

- Ravvedimento medio :

- per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;

- Ravvedimento lungo :

- per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;

- Ravvedimento entro due anni:

- per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;

- Ravvedimento oltre due anni:

- per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;

b) OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE

- Riduzione ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni
 - 10% per omessa denuncia (minimo 100%)
- Riduzione ad 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del

tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica in cui l'omissione o l'errore è stato commesso

- 5,55% per infedele denuncia (minimo 50%)
- Riduzione ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
 - 12,5 % per omessa denuncia (minimo 100%)
 - 6,25% per infedele denuncia (minimo 50%)
- Riduzione ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
 - 14,28% per omessa denuncia (minimo 100%)
 - 7,14% per infedele denuncia (minimo 50%)
- Riduzione ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
 - 16,66% per omessa denuncia (minimo 100%)
 - 8,33% per infedele denuncia (minimo 50%)

Art. 47

Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - c) la somma omessa,
 - d) l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 46,
 - e) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.
3. In caso di ravvedimento per omessa/infedele dichiarazione, la quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata alla dichiarazione da trasmettere

al competente ufficio comunale con le modalità in essa indicate. Il mancato rispetto di tale disposizione darà luogo all'emissione di accertamento nei termini decadenziali.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Il presente Regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/10/1998 con atto n. 67;

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/10/1998 al 14/11/1998;

E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 09/11/1998 n. 10236;

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal 16/11/1998 al 01/12/1998;

E' entrato in vigore il 1 gennaio 1999 (Art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446);

E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art.52 comma 2 del D.Lgs.446/97 con lettera n.19622 in data 03/12/1998;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2000;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2001;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 19/12/2005;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13/04/2006;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2007;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25/06/2007;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2009;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03/03/2010;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/10/2012;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2013;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2014;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2016;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2019.